



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
 SEZIONE FALLIMENTARE

In Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

Reg. Fall.32/2016

S E N T E N Z A

(omissis)

DICHIARA IL FALLIMENTO della Società: "IMPRESA COSTRUZIONI SOCIETA' EDILE ASCOLANA S.E.A. S.R.L." - sede legale in Ascoli Piceno (AP) - Via Genova, 6 (C.F. - P.I.: 00105220446 - NUMERO REA: AP - 64181) - avente per oggetto in Italia e all'Estero le seguenti attività, esecuzione di costruzioni edili di ogni genere, di opere di urbanizzazione di strade ed autostrade, ponti, ed altro.

NOMINA Giudice Delegato il Dott. Raffaele Agostini e Curatore il Dott. Dario Amadio con Studio Ascoli Piceno (AP) - Via Onesti, 3/I (0736/42704);

ORDINA alla fallita di depositare nella Cancelleria di questo Tribunale, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, entro 3 giorni, se non ancora eseguito a norma dell'art. 14 L.F.

INVITA il curatore, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, non appena accertata la presenza di liquidità nella massa fallimentare, a provvedere con sollecitudine al pagamento del contributo unificato previsto per le procedure fallimentari, nonché alle altre spese prenotate a debito e anticipate all'Erario;

STABILISCE il giorno 13 dicembre 2016 ore 10.00 ss. per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al predetto Giudice Delegato, nella sede di questo Tribunale, avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza fissata, per la presentazione mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore delle domande di insinuazione di crediti, di rivendicazione o restituzione di beni mobili e immobili e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.

AVVISA i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

SEGNALA al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita.

ORDINA che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 L.F., sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ascoli Piceno in data 26 maggio 2016, su relazione del Giudice Dott. Raffaele AGOSTINI, Estensore.

IL PRESIDENTE: f.to Dott. Carlo Calvaresi
 I GIUDICI: f.to Dott. Raffaele Agostini
 f.to Dott.ssa Mariangela Fuina
 IL CANCELLIERE: f.to Dott.ssa Adriana Cavoletti

V I S T O: depositato in Cancelleria e resa pubblica ai sensi dell'art. 17 L.F. così come modificata dall'art.15 del D.l.s 09.01.2006 e dal D.l.s 12.09.2007, n.169, oggi

30 MAG. 2016

F.TO IL CANCELLIERE
 Dott.ssa Adriana Cavoletti

Comunicazione per estratto di sentenza
 Ascoli Piceno,



IL CANCELLIERE
 Dott.ssa Adriana Cavoletti

30 MAG. 2016